

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del 13 luglio 2010**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi**

(2010/412/UE)

(GU L 195 del 27.7.2010, pag. 3)

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 202 del 4.8.2010, pag. 16 (2010/412/UE)

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 13 luglio 2010****relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi**

(2010/412/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione dell'11 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti che metta a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento.
- (2) A norma della decisione 2010/411/UE del Consiglio, del 28 giugno 2010 <sup>(1)</sup>, l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l'accordo») è stato firmato il 28 giugno 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno concludere l'accordo.
- (4) L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. L'accordo dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(1) ► **C1** Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. ◀

**▼B**

- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi («l'accordo») <sup>(1)</sup>.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione di dati sul territorio UE.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo la Commissione è invitata a presentare una relazione sui progressi nello sviluppo del sistema UE equivalente con riguardo all'articolo 11 dell'accordo.

Se cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo non è stato istituito il sistema UE equivalente, l'Unione valuta se rinnovare l'accordo a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dello stesso.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.